

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI  
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

**IMPIANTO IDROELETTRICO DI SANTA GIUSTINA NEI COMUNI DI BARDI  
E BEDONIA (PR) SUL FIUME LECCA**

Elaborato:

*E.04 - Relazione tecnica di valutazione e verifica della  
coerenza dell'intervento con la pianificazione comunale,  
provinciale, regionale e di settore*

Committente

IDROELETTRICA VALLE DEI MULINI srl

Tecnico incaricato



Data: dicembre 2020

**INDICE**

<b>1. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE E DI SETTORE .....</b>	<b>3</b>
1.1 Inquadramento amministrativo .....	3
1.2 Rete Natura 2000 e Aree protette .....	5
1.3 Codice dei beni culturali e del paesaggio.....	6
1.4 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).....	10
1.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .....	14
1.6 Pianificazione Urbanistica Comunale.....	24
1.6.1 Piano strutturale Comune di Bedonia .....	24
1.6.2 Piano strutturale Comune di Bardi .....	32
1.7 Conclusioni.....	39
<b>2. COERENZA CON QUANTO STABILITO DALLA DGR 3 NOVEMBRE 2008, N. 1793, RECANTE “DIRETTIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA AD USO IDROELETTRICO” .....</b>	<b>41</b>
<b>3. PARTE TERZA – VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PRELIEVO IDRICO .....</b>	<b>43</b>
3.1 Verifica di coerenza con la Deliberazione n. 3/2017 e s.m.i. - Direttiva Derivazioni.....	43
3.1.1 Premessa .....	43
3.1.2 Caratterizzazione corpo idrico .....	45
3.1.3 Caratteristiche generali della derivazione in progetto .....	45
3.1.4 Derivazioni esistenti sul corso d'acqua .....	46
3.1.5 Valutazione dell'impatto relativo al singolo impianto .....	46
3.1.5.1 Alterazioni idrologiche.....	46
3.1.5.2 Alterazioni idromorfologiche .....	47
3.1.6 Impatto della derivazione .....	48

# 1. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE E DI SETTORE

## 1.1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Nel quadro normativo italiano la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia fanno parte delle materie di legislazione "concorrente" nelle quali lo Stato e le Regioni concorrono nell'approntare la normativa di riferimento. In specifico, lo Stato determina i principi fondamentali e le Regioni (nonché le Province autonome) hanno piena potestà legislativa nel merito della materia, all'interno degli indirizzi predisposti dallo Stato.

In seguito all'emanazione delle Linee guida nazionali per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione energia rinnovabile (DM 10 settembre 2010 come integrato e/o modificato dal DLgs 11 marzo 2011 n. 28), il procedimento autorizzativo per l'idroelettrico si svolge mediante Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs.387/2003, ad eccezione di quegli impianti aventi potenza installata piccola (generalmente sotto i 100 kW). Trattandosi di materia legislativa "concorrente", lo stato, avendo emanato dette linee guida, ha definito le modalità di svolgimento dell'iter procedurale nonché le tipologie di impianto che vengono ricomprese nella normativa stessa, lasciando alle Regioni le forme di recepimento della normativa di indirizzo nonché l'eventuale adeguamento alle proprie esigenze specifiche.

In materia ambientale, secondo quanto definito dalla normativa nazionale, l'impianto in progetto rientra nelle tipologie progettuali dell'Allegato 4 alla parte II, punto 2 comma i), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (vedasi passo normativo riportato sotto), pertanto, come tipologia, la competenza è demandata alle regioni.

*(punto così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)*

*h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;*

La Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", quale normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, che ha recepito integralmente i contenuti del D.Lgs 152/06, abrogando la precedente L.R. 9/99 e, ha introdotto, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). In tal senso, l'opera rientra nella tipologia progettuale B.2.11. dell'allegato B.2 dalla L.R. 4/2018. Secondo quanto specificato all'art. 7:

*“La Regione, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:*

*a) elencati negli allegati A.2 e B.2;”*

Pertanto, secondo quanto specificato nell'art. 15, comma 4 della L.R. 13/2015:

*La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.*

Si precisa, inoltre, che l'impianto non ricade all'interno di un sito della Rete Natura 2000, secondo quanto specificato all'art. 4, comma 1) lettera c) della L.R. 4/2018.

Tuttavia, al fine di approfondire ed eventualmente scongiurare la possibilità che l'impianto possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, si richiede l'attivazione volontaria del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Relativamente alla tutela paesaggistica, secondo quanto definito all'art. 142 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; le opere interessano quanto previsto al punto c) (i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna).

L'utilizzo di acque pubbliche a scopo energetico è sottoposto, inoltre, a normativa nazionale (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti idroelettrici”); relativamente alla normativa regionale che disciplina la concessione di acque pubbliche, il Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 disciplina il procedimento di concessione di acqua pubblica.



Per concludere, ed in ragione di quanto scritto sino ad ora, l'iniziativa in progetto dovrà essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Sempre in tale ambito saranno acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta necessari per la realizzazione ed il regolare esercizio dell'impianto idroelettrico, come elencato in elaborato E.00 allegato alla documentazione progettuale.

## **1.2 RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE**

Nel contesto territoriale all'interno del quale ricadono le opere in generale dell'impianto di produzione idroelettrica e la connessione alla rete non si segnalano interferenze con gli areali di protezione SIC/ZPS della Rete Natura 2000.



Figura 1 – Estratto della tavola Rete Ecologica Natura 2000, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia Romagna 1-22 e relativa legenda con indicazione delle opere previste

### 1.3 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Sotto il profilo dei vincoli paesaggistici disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137' si segnalano le seguenti interferenze con le tematiche specifiche:

- art. 136 - *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.* L'opera di presa e parte del tracciato della condotta forata (a sud dell'abitato di Cornolo – per il tratto interferente con una

pista sentiero esistente dall'opera di presa fino all'innesto lungo la strada comunale per *Liveglia*) sono compresi entro i perimetri dell'area di notevole interesse pubblico del territorio parmense n° **37 – Crinale delle Alti Valli dei fiumi Taro e Ceno** (istituita con Decreto Ministeriale del 01 agosto 1985);

- art. 142 lett. c) - *(i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna)*. L'intero corso del *Torrente Lecca* è censito negli elenchi dei *“Corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica”* ed è soggetto al vincolo indicato di conseguenza;
- art. 142 lett. g) - *i territori coperti da boschi e foreste*. Il vincolo interessa integralmente i versanti della valle del torrente Lecca. Relativamente agli areali interessati dagli interventi l'entità dell'interferenza è praticamente limitata o puntuale poiché la quota parte maggiore ad esempio del tracciato della condotta forzata (circa il 70%) è prevista interrata nel sedime della strada comunale per *Liveglia* e *Vosina*. Per il tracciato dell'elettrodotto di connessione aereo alla rete si prevede un'interferenza con la componente boschiva pari al 50% della lunghezza del tracciato poiché la restante porzione attraversa areali prativi.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare le opere di impianto essa è subordinata alla procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente alle aree di trasformazione interferenti con i vincoli illustrati.

Si rimanda agli estratti cartografici successivi per la comprensione delle tematiche di vincolo illustrate in relazione alla disposizione delle opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete del gestore.




Figura 2 – Estratto WebGis Patrimonio Culturale – Regione Emilia Romagna e relativa legenda con sovrapposizione del tracciato delle opere di impianto idroelettrico previste.




Figura 3 – Estratto WebGis Patrimonio Culturale – Regione Emilia Romagna e relativa legenda con sovrapposizione del tracciato delle opere di connessione alla rete.

## 1.4 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

Il PTPR riguarda i vari sistemi ambientali che contengono i caratteri strutturanti la forma del territorio.

La cartografia di Piano elenca i seguenti ambiti con relative discipline di tutela:

- A1. il sistema dei crinali;
- A2. il sistema collinare;
- A3. il sistema forestale e boschivo;
- A4. il sistema delle aree agricole;
- A5. il sistema costiero;
- A6. il sistema delle acque superficiali.
- Comprende, poi, zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico:
  - B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;
  - B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;
  - B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;
  - B4. zone di tutela naturalistica;
  - B5. altre zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.
- All'interno di tale impostazione analitica vengono individuate le unità di paesaggio con precise connotazioni paesaggistico - storico-culturali.

Le opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete riguardano i seguenti ambiti delle tutele specifiche di piano:

- Unità di paesaggio "Dorsale appenninica in area emiliana", art. 6 PTPR;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19). Si rimanda nel dettaglio allo stralcio delle tutele ambientali e paesaggistiche tratte dagli strumenti di pianificazione comunale PSC Bardi – Tavola 06/07 (adeguato al PTPR) e alla tavola degli Ambiti in PSC Comune di Bedonia;

Con riferimento alle Norme di Piano del PTPR, si osserva quanto segue:

- Relativamente alle unità di paesaggio (art. 6) non vi sono specifiche limitazioni alla realizzazione di impianti idroelettrici;
- Relativamente alle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" ex art. 19, sono ammessi:  
..(omissis)..




*“d. i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati”*

*..(omissis)..*

*Qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ad essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali”.*

Si rimanda infine anche all'analisi successivamente esposta in relazione alle tematiche di carattere urbanistico e paesaggistico riportate nel PTCP Provincia di Parma (rif.: **art.14 – zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale**) e nella quale vengono riportati estratti normativa delle NTA di piano nelle quali è evidenziato che le previste opere di progetto non sono vietate in queste porzioni di territorio.






Figura 4 – Estratto della tavola 1-22 del PTRP e relativa legenda. Le opere in progetto sono indicate con relativa legenda.






Figura 5 – Estratto della tavola 1-22 del PTRP e relativa legenda: dettaglio opere di connessione alla rete

## 1.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

La Provincia di Parma con delibera del Consiglio Provinciale n° 71 del 07 luglio 2003 ha approvato il PTCP che nel corso degli anni è stato oggetto di una serie di varianti che hanno provveduto ad aggiornarne/adequare il contenuto a sopravvenute leggi di settore in quanto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio, *finalizzato a delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale*, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle sue prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Con riferimento agli elaborati di piano si riportano di seguito stralci delle seguenti tavole con sovrapposizione delle opere di impianto idroelettrico:

- Tavola C. 3 “Carta Forestale”;
- Tavola C.1 “Tutela ambientale, paesistica e storico culturale”;
- Tavola C. 2 “Carta del dissesto”;




Figura 6: Opere di 'impianto idroelettrico in relazione ai temi di vincolo di cui alla "Tav C.3 "Carta forestale" in PTCP e relativa legenda al dettaglio dei vincoli di interesse per le opere.








Figura 7: Tracciato dell'impianto di connessione alla rete e punto di consegna e di connessione in relazione ai temi di vincolo di cui alla "Tav C.3 "Carta forestale" in PTCP e relativa legenda al dettaglio dei vincoli di interesse per le opere.

In relazione all'interferenza di sito opera di presa, centrale e di parte del tracciato della condotta forzata ed opere di connessione alla rete con la componente boschiva (si rimanda anche al paragrafo di analisi "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio") dovrà essere acquisita autorizzazione paesaggistica all'intervento ai sensi del D.lgs 42/2004, n° 42 e s.mi.












## Legenda

**Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei**
 Zona di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art. 12)


Zone di deflusso di piena (art. 13)


 Ambito A1 - Alveo

 Ambito A2

 Limiti di progetto (art. 12)


 Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 12bis)

 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 13bis)

 Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)

 Corsi d'acqua meritevoli di tutela

 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
**Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale**
 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale


 Zone di tutela naturalistica

 Dossi

 Calanchi meritevoli di tutela

 Parchi regionali con P.T.P. approvato
**Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico  
e testimoniale**
 Aree di accertata consistenza archeologica

 Zone di tutela della struttura centuriata

 Elementi della centuriazione

 Bonifiche storiche

Figura 8: Opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete in relazione ai temi di vincolo di cui alla "Tav. C.1 - Tutela ambientale, paesistica e storico culturale" in PTCP e relativa legenda di dettaglio dei vincoli di interesse per le opere.

Le opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete prevedono interferenze con:


- Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei – invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 13bis NTA); sono interferenze localizzate: gli attraversamenti in sub-alveo dell'asse idrografico del T. Lecca e la realizzazione del complesso delle opere di derivazione delle acque;
- Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale (art. 14 NTA) ; l'interferenza è integrale.

Le opere non risultano in contrasto con le disposizioni di tutela del PTCP. Le opere consentite ai sensi del. Art. 13 bis NTA richiamano il precedente art. 12 e le stesse sono comprese nel c.9 di tale articolo “e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati..(omissis)..sono ammesse qualora previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa..(omissis)..**Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali**”.


Nell'art. 14 delle NTA, c.3 sono consentite le medesime categorie di opere di cui ai precedenti art. 12 e 13 menzionati e “..(omissis)..sono ammesse qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. **I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali**”.

Si rimanda anche al capitolo relativo al PTPR in relazione alle tutele ambientali e paesaggistiche.












Figura 9: Opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete in relazione ai temi di vincolo di cui alla "Tav. c.2 Carta del Dissesto PTCP e relativa legenda di dettaglio dei vincoli di interesse per le opere.

Le opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete sono parzialmente interferenti con gli specifici ambiti di :

- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata - *Aree Ee* (art. 21 NTA PTCP) (attraversamenti assi idrografici *T.Lecca* e *Rio Grande*, tracciato nuovo elettrodotto aereo) ;
- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata – *Frane attive* (art. 21 NTA PTCP) (opera di presa e tratto iniziale della condotta forzata);
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata – *Frane quiescenti* (Art. 22 NTA PTCP) (tracciato della condotta forzata e sito della centrale di produzione);
- Aree a pericolosità geomorfologica moderata - *Frane Relitte* (art. 22bis NTA PTCP) (tracciato condotta forzata, a nord dell'abitato di Liveglia).

I previsti interventi non sono in contrasto con le norme specifiche di tutela che prevedono nel dettaglio (articoli NTA citati):

“..(omissis)..**la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dall'amministrazione comunale.** Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere...(omissis) (cfr.: art. 21, comma 3. g) e rimandi all'articolo indicato nelle norme specifiche di cui agli art. 22 e 22 bis).

## 1.6 PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

### 1.6.1 PIANO STRUTTURALE COMUNE DI BEDONIA

Il Comune di Bedonia è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2003. Sono state approvate negli anni alcune varianti di cui l'ultima è stata approvata con delibera di C.C. n. 35 del 22/07/2016.

Il PSC del Comune di Bedonia è costituito dai seguenti elaborati:

- PSC/R - relazione illustrativa e valutazione di sostenibilità ambientale;
- PSC/N - disposizioni normative;
- **PSC/TA - tavola degli Ambiti del territorio comunale;**


- **PSC/TS - tavola dei Sistemi nel territorio comunale;**
- PSC/CS – tavola dei centri storici;
- PSC/D – tavola subambiti a rischio di dissesto.

Nella successiva illustrazione vengono rappresentati gli areali di intervento in relazioni alle tematiche di vincolo relative alla tavola **PSC/TA** che comprende le informazioni specifiche relative alle tematiche di dissesto idrogeologico (PSC/D – tavola subambiti a rischio dissesto).

Le opere direttamente localizzate sul territorio di competenza amministrativa comunale sono:

- Il complesso delle opere della derivazione (opera di presa e vasca di carico/dissabbiatrice);
- parte del tracciato della condotta forzata che nel territorio comunale di Bedonia decorre sul versante / fondovalle in sinistra idrografica.








Figura 10: Stralcio cartografico tavola degli Ambiti in PSC Bedonia ed opere in progetto con relativa legenda

Parte delle opere di impianto idroelettrico sono censite in:

- aree del **“territorio Rurale – AVN-A – Ambiti di valore naturale ed ambientale”** (art. 11, NTA – **subambito della tutela fluviale: fasce di tutela fluviale**) (complesso opera di presa e parte della condotta forzata);
- aree **“ARN – Are interessate da rischi naturali” “ambiti dissestati”** (complesso opera di presa e parte della condotta forzata) / **“ambiti a rischio dissesto”** (parte della condotta forzata) (art. 12 NTA);
- aree **“ARP – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico”** (art. 13 NTA) (complesso opera di presa, parte del tracciato della condotta forzata).

La localizzazione delle opere di progetto è compatibile con la disciplina di tutela del territorio di cui all'art. 11 NTA – Ambiti di valore naturale ed ambientale. Con dettaglio specifico all'articolo 11.3.2. Subambito della tutela fluviale: fasce di tutela fluviale:

..”(omissis)..

2. Su previsione degli strumenti di pianificazione comunali è ammessa la realizzazione di strade, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali...

..”(omissis)..”

**12.La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, nonché gli impianti di trattamento delle acque reflue, di approvvigionamento idropotabile e di trattamento dei rifiuti ricadenti nelle Fasce A e B è disciplinata dalle N.T.A. del P.A.I.”**

La realizzazione delle opere di impianto non è espressamente vietata neanche nelle aree di cui all'art.12 - Aree interessate da rischi naturali, come indicato nello specifico dell'art. 12.3 – Azioni specifiche per i sub-ambiti:

“..”(omissis)..

**g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto**



esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. **Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.**

..(omissis)..

Nelle aree di cui all'art. 13 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico le opere previste sono comunque consentite nei limiti imposti richiamati:

“Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

..(omissis)..

**g) impianti per la produzione di corrente elettrica da fonti rinnovabili , quale l'eolico ed il fotovoltaico nel rispetto dei contenuti della delibera dell'assemblea regionale n. 28 del 6 dicembre 2010<sup>1</sup>;**


**sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed **essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.****

..(omissis)..

Nella successiva illustrazione vengono rappresentati gli areali di intervento in relazioni alle tematiche di vincolo paesaggistico relative alla tavola **PSC/TS – Sistemi del Territorio.**

---

<sup>1</sup> Delibera dell'Assemblea Regionale del 06 Dicembre 2010 n° 28 - “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”








Figura 11: Stralcio cartografico tavola dei Sistemi in PSC Bedonia ed opere in progetto con relativa legenda

Il tracciato della condotta forzata insistente sul territorio di competenza amministrativa comunale prevede un interrimento pressoché totale in rapporto al suo sviluppo complessivo nel Comune di Bedonia nel sedime della strada di fondovalle che è censita nella categoria del **“Sistema delle dotazioni territoriali – infrastrutture per la mobilità, principale viabilità di interesse comunale (tipo F Cds) (art. 22, NTA).**

Dall'esame degli elementi di cui al **“Sistema dei Vincoli”** (che censisce a livello locale le tutele di carattere paesistico ed ambientale) in rapporto alla collocazione delle opere ed allo sviluppo dei tracciati esse rientrano nei perimetri di:

- **“Tutela dei beni culturali ed ambientali – Beni paesaggistici ed ambientali (art. 29)”;**
- **“Ambiti di rispetto dei cimiteri (art. 32);**
- **“Ambiti di rispetto del demanio idrico (art. 33).**

In relazione alla compatibilità delle opere con le tematiche individuate si rimanda al *Paragrafo 1.3 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* per quanto riguarda le disposizioni normative di cui all' art. 29 NTA di piano.


Infine, l'art. 33 NTA è riferito alla tutela di legge di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che definisce l'elenco delle acque pubbliche ed i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese.

#### **1.6.2 PIANO STRUTTURALE COMUNE DI BARDI**


Le opere di impianto idroelettrico presa, condotta forzata e centrale di produzione e di connessione alla rete sono di seguito illustrate in relazione ai seguenti elaborati del PSC comune di Bardi:


- Tavola 6 - Ambiti urbanistici;
- Tavola 7 - Vincoli, rispetti e tutele.












### I n s e d i a m e n t i



### V i n c o l i   e   t u t e l e





Figura 12: Opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete in relazione alla perimetrazioni di vincolo della "Tavola 6 – Ambiti Urbanistici" PSC Comune di Bardi e relativa legenda di dettaglio dei vincoli di interesse per le opere

In relazione alle opere di impianto idroelettrico in Comune di Bardi (quota parte prevalente del tracciato della condotta forata in destra idrografica da circa 400 m a sud di Liveglia) e alla connessione alla rete si rileva che esse ricadono ai sensi della “classificazione normativa del territorio” in **“territorio rurale”** ed in **“area agricola di valore paesaggistico (art. 29)”**.

Le norme di piano NTA non sono specifiche a riguardo ma nelle aree classificate come agricole valgono i disposti dell'art. 12 D.Lgs 387/2003 il quale attesta la compatibilità urbanistica delle opere relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

La centrale di produzione, il punto di consegna (cabina ENEL), e il tracciato interrato MT di connessione alla rete, nonché parte del tracciato in linea area MT di connessione sono infine interferenti con porzioni di versante “a pericolosità geomorfologica elevata” (art. 67 NTA). Parte del tracciato della condotta forata interferisce con aree del territorio amministrativo di Bardi a “pericolosità geomorfologica elevata” (art. 67) e “molto elevata” (art. 66 – NTA) (cfr.: tavola 7 successivamente discussa).










Figura 13: Opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete in relazione alla perimetrazioni di vincolo della "Tavola 7 – Vincoli, rispetti e tutele" PSC Comune di Bardi e relativa legenda di dettaglio dei vincoli di interesse per le opere

In relazione all'interferenza delle opere di impianto idroelettrico e di connessione alla rete con **“areali a pericolosità geomorfologica elevata/molto elevata”** si fa riferimento a settori di versante censiti per fenomeni di dissesto gravitativo allo stato quiescente o attivo. Ai sensi della normativa di piano citata ed in relazione a quella sovraordinata già trattata (PSC) la loro realizzazione è comunque consentita (cfr.: comma 3, art. 66 al quale si rimanda nell'art. 67 specifico invece per le “aree a pericolosità geomorfologica elevata”).

Parte delle opere di impianto (condotta) e di connessione alla rete (punto di consegna, tracciato interrato della line MT ed attraversamento in aereo dell'alveo fluviale del T. Lecca) sono censite anche nei perimetri della **“Fascia di rispetto dei corsi d'acqua meritevoli di tutela (art. 48 e 49 NTA)”**. All'art. 48, c.5, punto e) sono espressamente citati come ammissibili i *“sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica ed il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati..(omissis)..qualora siano ammessi in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali...(omissis)..”*

All'art. 48, c.6 è specificato ulteriormente che **“La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 5, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.**

Infine, per quanto riguarda l'interferenza con il **“sistema forestale boschivo”** (art. 51), sia parte del tracciato della condotta (sezioni non interrate in strada comunale) che l'elettrodotto di connessione alla rete in MT interferiscono con aree di cui all' art. 142, c. g) del D.lgs 42/2004 e s.m.i. (cfr.: capitolo di analisi specifica “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”) in forza del quale l'opera è realizzabile previa acquisizione di Autorizzazione Paesaggistica all'intervento.

Per concludere, nulla osta alla possibilità di realizzare gli interventi previsti nel progetto comprovato anche dalle considerazioni precedenti e dalle conclusioni dei capitoli specifici in merito alle aree in dissesto (PTCP).

## 1.7 CONCLUSIONI

La possibilità di realizzare le opere previste di impianto idroelettrico e di connessione alla rete non sono in contrasto con le specifiche disposizioni normative di settore, di tutela in senso lato sia sovraordinate che di

grado inferiore (pianificazione comunale) e possono quindi essere localizzate sui territori previa acquisizione di pareri favorevoli e necessarie autorizzazioni in sintesi riassunte in:

- Esito positivo della procedura di verifica di esclusione dalla Valutazione di Impatto ambientale o di Valutazione di impatto ambientale;
- studio di compatibilità delle opere con lo stato dei dissesti esistenti;
- studio di compatibilità idraulica delle opere in Fascia A di tutela fluviale,
- autorizzazione paesaggistica agli interventi.



## **2. COERENZA CON QUANTO STABILITO DALLA DGR 3 NOVEMBRE 2008, N. 1793, RECANTE “DIRETTIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA AD USO IDROELETTRICO”**

Relativamente ai contenuti della citata DGR, con riferimento all'impianto in esame, la regione delibera:

1. ...
2. di considerare tecnicamente incompatibili nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi lungo un'asta fluviale già interessata da concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, qualora le stesse siano previste ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto del corpo idrico compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad una distanza inferiore al chilometro;
3. di applicare, per i corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 del Dlgs 152/2006, il disposto di cui al precedente punto 2) in relazione all'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta principale e ai suoi affluenti, nei casi in cui occorra tutelare le caratteristiche qualitative a livello di bacino;
4. di stabilire che quanto disposto ai precedenti punti 2) e 3) non si applica alle nuove istanze di derivazione che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle;
5. di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle Amministrazioni competenti;
6. di specificare che uno degli elementi da valutare, tra i diversi in base ai quali definire quale preferire tra più domande concorrenti sia il rapporto tratto sotteso-quantitativo di risorsa lasciato defluire;
7. di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico dovranno inoltre garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche dell'ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo;

Nel nostro caso, l'impianto è coerente con i dettami della DGR citata, in quanto:

1. ...

2. l'asta fluviale non risulta interessata da altre derivazioni nelle distanze considerate;
3. il corpo idrico non rientra tra quelli tutelati a norma dell'art. 84 del Dlgs 152/2006;
4. il comma non si applica al caso specifico;
5. la briglia in alveo è già esistente;
6. non sono segnalate altre domande di concessione in concorrenza;
7. come verrà descritto più avanti in merito alla coerenza con la Direttiva Derivazioni la derivazione garantisce il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato.

### 3. PARTE TERZA – VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PRELIEVO IDRICO

#### 3.1 VERIFICA DI COERENZA CON LA DELIBERAZIONE N. 3/2017 E S.M.I. - DIRETTIVA DERIVAZIONI

##### 3.1.1 PREMESSA

In concomitanza con l'adozione del PdGPo 2015 (Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po) è stata adottata in via sperimentale, con deliberazione n.8/2015, e in via definitiva con deliberazione n.3/2017, la direttiva tecnica contenente i criteri per la valutazione dell'impatto degli usi in situ e dei prelievi sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, a cui fare riferimento per l'espressione del parere previsto dall'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i..

In conseguenza dell'integrazione di nuovi bacini idrografici al Distretto del fiume Po ai sensi della L. 221/2015 e ai fini del rispetto dell'art. 6 commi 1/A e 2 della Delibera n. 8/2015 e del Decreto Direttoriale STA del Ministero dell'Ambiente n. 29 del 13 febbraio 2017, con deliberazione n.3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente la Direttiva Derivazioni (nel seguito DD) è stata aggiornata nei suoi contenuti.

I contenuti della DD comprendono i seguenti elaborati:

- Allegato 1, aggiornato in data 22/01/2019 per errata corrige – Applicazione della Metodologica ERA alla valutazione delle derivazioni da acque superficiali;
- Allegato 2 – Applicazione della Metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni da acque sotterranee;
- Allegato 3 – La valutazione delle derivazioni idriche a scala di bacino;
- Allegato 4 - Esito delle osservazioni dei portatori di interesse nella fase di consultazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, Deliberazione n. 3/2017 e s.m.i., la DD si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale del Distretto del fiume Po. La finalità della DD è quella di fornire criteri omogenei di valutazione delle derivazioni d'acqua che tengano conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del PdGPo e facciano proprie le raccomandazioni prodotte dalla Commissione Europea in merito agli aspetti relativi alla gestione delle acque superficiali e sotterranee.



L'esame di una nuova derivazione idrica presuppone una valutazione del rischio ambientale che interessa numerosi aspetti di pubblico interesse. Tale valutazione è svolta dall'Autorità concedente anche sulla base della DD.

La metodologia descritta nella DD viene applicata alle derivazioni su corpi idrici superficiali e sotterranei che possono generare impatti ambientali sul corpo idrico.

La conoscenza dello stato ambientale e del livello d'impatto di una o più derivazioni su ogni componente di un corpo idrico permette una applicazione rigorosa del metodo ERA (Esclusione – Repulsione – Attrazione). Dall'esame del progetto di una (o più) nuova derivazione e dalla conoscenza del cumulo delle derivazioni esistenti è possibile valutare se e quali valori-soglia sono superati.

La valutazione è condotta attraverso un percorso che consente di valutare il rischio ambientale che una derivazione induce, da sola o cumulata ad altre, sullo stato ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici interessati osservando in quale delle tre aree di rischio ambientale di "Attrazione" (A), di "Repulsione" (R) o di "Esclusione" (E) ricade l'intervento, e ricorrendo eventualmente alla valutazione di approfondimento nel caso di attribuzione all'area "Repulsione".

Ogni intervento, infatti a seconda delle sue proprie caratteristiche, ricade in una delle celle in cui è suddivisa la matrice ERA. e quindi in una delle tre aree "Attrazione", "Repulsione" o "Esclusione".

Per la valutazione della derivazione si assumerà il risultato più restrittivo tra l'esito della valutazione della derivazione singola e quello del cumulo di derivazioni, ove presente.

L'attribuzione della derivazione ad una delle tre aree comporta che:

Se l'intervento ricade in Area	Effetti
<b>Attrazione</b> ("A")	non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle componenti chimica, fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e di norma si rendono perciò necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impatto.. La derivazione può essere considerata compatibile nel rispetto di specifiche prescrizioni, ove necessarie
<b>Repulsione</b> ("R")	esistono fondati rischi di una sua interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali. La derivazione può essere considerata compatibile con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico/i corpi idrici interessati
<b>Esclusione</b> ("E")	è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico. La derivazione non può esser considerata compatibile in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nel caso in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'art. 4 della DQA come recepiti dall'art. 77 del D. Lgs. 152/2006.

A titolo di esempio, le derivazioni rientranti nell'area "Attrazione" sono le derivazioni idroelettriche che restituiscono l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa (senza sottensione di tratti di alveo naturale) e che utilizzano opere trasversali esistenti per le quali il proponente abbia prodotto una specifica valutazione di compatibilità idromorfologica secondo le indicazioni della "Direttiva traverse", le derivazioni da lago con restituzione nel lago medesimo, ecc..

### **3.1.2 CARATTERIZZAZIONE CORPO IDRICO**

L'impianto in oggetto insiste integralmente sul corpo idrico LECCA 0115180200001 ER individuato dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2015) e caratterizzato da una lunghezza di 12.74 km (più avanti indicata con il simbolo L). Lo stato ambientale del corpo idrico in oggetto, classificato come SUFFICIENTE, è individuato attraverso il campo "Stato/potenziale ECOLOGICO", indicato nella tabella 1.1 dell'Elaborato 5 del PdGPo 2015.

### **3.1.3 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA DERIVAZIONE IN PROGETTO**

Le principali caratteristiche di interesse dell'impianto in progetto sono le seguenti:

- Bacino idrografico sotteso: 7.14 kmq;
- Portata media naturale del bacino idrografico sotteso: 325 l/sec (più avanti indicata con il simbolo Qn);
- Portata media derivabile dall'impianto: 108.82 l/sec;
- Portata massima derivabile dall'impianto: 300 l/sec (più avanti indicata con il simbolo D);
- Lunghezza della condotta forzata: 4870 m;
- Lunghezza del tratto di corpo idrico sotteso: 5656 m (più avanti indicata con il simbolo S);




Figura 14 – Estratto Google Earth con indicate le opere in esame (giallo opera di presa e restituzione, blu condotta forzata), il tratto sotteso dalla derivazione (bianco) e il corpo idrico su cui insiste la derivazione.

### 3.1.4 DERIVAZIONI ESISTENTI SUL CORSO D'ACQUA

Allo stato attuale non si riscontrano derivazioni attive di alcun tipo insistenti sul corpo idrico in oggetto.

### 3.1.5 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO RELATIVO AL SINGOLO IMPIANTO

#### 3.1.5.1 Alterazioni idrologiche

Secondo quanto specificato nell'Allegato 1 alla DD (Applicazione del metodo ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali, modifica del 7 dicembre 2017), considerando il solo impianto in progetto la valutazione dell'impatto viene valutata tramite la tabella riportata in seguito.



Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata massima derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn > 1	0,5 < D/Qn < 1	D/Qn < 0,5
S/L > 0,15	Rilevante	Moderato	Lieve
0,075 < S/L < 0,15	Moderato	Moderato	Lieve
S/L < 0,075 e S ≤ 1000 m	Lieve	Lieve	Lieve

dove:

- S = lunghezza del tratto sotteso
- L = lunghezza del corpo idrico
- D = portata massima derivabile
- Qn = portata media naturale del corpo idrico

Nel nostro caso i parametri di calcolo sono calcolati come segue:

- S/L = 0.44
- D/Qn = 0.92

Con tali parametri, considerando la singola derivazione, l'impianto risulta moderato.

### 3.1.5.2 Alterazioni idromorfologiche

Per le alterazioni idromorfologiche occorre far riferimento alla tabella seguente.

ALTERAZIONI IDROMORFOLOGICHE		
Opere trasversali Rapporto tra numero briglie "Nb" e lunghezza corpo idrico "L" in m ( ** )	(montagna) Nb / L > 1,5/200  (pianura) Nb / L > 0,5/200	(montagna) Nb / L ≤ 0,75/200  (pianura) Nb / L ≤ 0,25/200
Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse) Rapporto tra numero opere "Nd" e lunghezza corpo idrico "L" in km	Nd / L > 0,25	Nd / L ≤ 0,125

( \* ) Per i bacini inferiori ai 10 Km<sup>2</sup> le soglie sono raddoppiate.

( \*\* ) In questo caso non si assumono valori soglia pari al 50% di quelli utilizzati per il cumulo di derivazioni.

( \*\*\* ) Esempio: su un corpo idrico di lunghezza pari a 8600 m, l'impatto della derivazione da valutare sarà "rilevante" in presenza di un numero di opere esistenti pari o superiore a  $1,5 \cdot (8600/200) = 65$  se localizzato in montagna o pari o superiore a  $0,5 \cdot (8600/200) = 22$  se localizzato in pianura)

Dall'esame delle foto aeree consultate non risultano indicate altre briglie oltre a quella che si ipotizza di utilizzare per le opere in esame, pertanto l'impatto deve essere considerato lieve.

### 3.1.6 IMPATTO DELLA DERIVAZIONE

Si considera che non ci sono altre derivazioni che insistono sul corso d'acqua e che l'impatto idrologico della singola derivazione risulta moderato mentre quella idromorfologica è lieve.

L'identificazione del rischio ambientale indotto dalle alterazioni delle componenti idrologiche e idromorfologiche si compie considerando la matrice ERA di seguito riportata.

<i>Stato/potenziale ecologico del CI ( * )</i>	<i>Impatto generato dall'intervento</i>		
	<b>Lieve</b> (non c'è scadimento di qualità)	<b>Moderato</b> (potrebbe esserci scadimento qualità)	<b>Rilevante</b> (c'è scadimento di qualità)
<b>Elevato</b>	<b>R ( ** )</b>	<b>E</b>	<b>E</b>
<b>Buono</b>	<b>R</b>	<b>R ( ** )</b>	<b>E</b>
<b>Sufficiente</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>R ( ** )</b>
<b>Scarso</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>R ( ** )</b>
<b>Cattivo</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>R ( ** )</b>

(\*) per lo stato ambientale va tenuto conto di quanto indicato nel Cap. 4. Per i corpi idrici classificati per raggruppamento, l'Ente concedente può comunque assegnare un valore ambientale maggiore in considerazione delle incertezze connesse alla classificazione stessa.

(\*\*\*) La nuova derivazione o le nuove derivazioni incidenti su un corpo idrico che, anche a causa delle pressioni derivanti dai prelievi in atto, comportino un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale, sono da considerarsi non compatibili.

Considerato l'impianto in esame, l'impatto generato dall'intervento è moderato mentre lo stato ecologico del CI è sufficiente, da cui discende che si ricade in area di repulsione senza asterischi. In tal senso la nuova derivazione può essere ammessa qualora non determini un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale. Relativamente a quest'ultimo aspetto, lo Studio di Impatto Ambientale rivolge specifico approfondimento alla tematica.